

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20202 del 31/07/2018 (Rv. 650198 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: GIACINTO BISOGNI. Relatore: GIACINTO BISOGNI.**

*contro*

Regola competenza

044 - 077

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Art. 38 disp. att. c.c. come modificato dagli artt. 3 e 4 della legge n. 219 del 2012 - Procedimento per la dichiarazione di decadenza o limitazione della potestà dei genitori promosso innanzi al tribunale dei minorenni - Successivo giudizio di separazione personale dei coniugi innanzi al tribunale ordinario - Incidenza - Esclusione.

Ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio.